

Comitato Territoriale “SICURCOOP FVG COVID-19”

(costituito da: Agci FVG, Confcooperative FVG, Legacoop FVG, Cgil FVG, Cisl FVG e Uil FVG)

Udine, 05/08/2021

PROT. 379

Spett.le COOPERATIVA

Alla c.a. di:

- Presidente
- RSPP

Oggetto: nuove prescrizioni contenute nel Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 ed indicazioni per i datori di lavoro

La recente pubblicazione del D. L. 105 del 23 luglio 2021 (entrerà in vigore dal 6 agosto) prevede la certificazione verde COVID 19 (meglio nota come Green Pass) per l'accesso ai seguenti servizi ed attività:

- servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

Il Green Pass (di cui art. 9 comma 2) viene rilasciato nei seguenti casi:

- a) **avvenuta vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, risultante da attestazione rilasciata a richiesta dell'interessato. Tale certificazione ha validità di 9 mesi. La certificazione in parola può essere rilasciata anche dopo la somministrazione della prima dose di vaccino (con validità dal 15° giorno fino alla data fissata per la somministrazione della seconda dose di vaccino);
- b) attestazione dell'**avvenuta guarigione** da COVID-19, con validità di 6 mesi;
- c) **effettuazione di test** antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, con validità nelle 48 ore dall'esecuzione del test.

Si sottolinea quindi che ad oggi la norma sul Green Pass fa riferimento all' "accesso ai servizi e alle attività" e non introduce obblighi di vaccinazione diffuso per i lavoratori e le lavoratrici, fatta eccezione per le professioni sanitarie e di interesse sanitario come già normato dall'art. 4 del D. L. 1 aprile 2021 n. 44 (commi 1 e 2).

Di seguito evidenziamo quali sono le principali indicazioni per i Datori di lavoro:

1. il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle copie delle certificazioni vaccinali e quindi del Green Pass. Il tema della vaccinazione rimane inquadrato nell'ambito della verifica di idoneità alla mansione specifica, che consente solo al medico competente di emettere giudizi di idoneità parziale e/o idoneità temporanee per i lavoratori non vaccinati (salvo che il rischio non possa essere ridotto con misure di protezione e/o organizzative alternative e di eguale efficacia).
2. Per l'accesso ai servizi e alle attività previste da D.L 23/07/2021 n. 105, ove l'ingresso è consentito previa esibizione del green pass, il datore di lavoro nomina il lavoratore addetto per la verifica

Comitato Territoriale “SICURCOOP FVG COVID-19”

(costituito da: Agci FVG, Confcooperative FVG, Legacoop FVG, Cgil FVG, Cisl FVG e Uil FVG)

documentale. La nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell'accesso a tali servizi.

Fermo restando quindi la non obbligatorietà del vaccino per i lavoratori, come Associazioni Datoriali e Sindacali sosteniamo l'importanza di mettere in atto azioni informative e formative - con il supporto del medico competente laddove nominato - per promuovere una maggiore adesione alla campagna vaccinale. Questo risponde all'interesse della tutela della salute della collettività costituzionalmente riconosciuto e all'obbligo per il datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 in base alle conoscenze attuali.

Accanto a questo come ulteriore area di criticità evidenziamo l'attenzione alla gestione del rientro dalle ferie in quanto si potrebbero creare le condizioni di maggior diffusione del contagio nell'ambiente di lavoro. Vi suggeriamo di verificare in sinergia con il Medico competente eventuali ulteriori misure preventive da mettere in atto nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di privacy.

Evidenziamo come le informazioni fin qui riportate sono riferite alle indicazioni previste dal D. L. 105 del 23 luglio 2021 alla data attuale, il dibattito rispetto a questi temi è tuttora in corso e sono possibili modifiche e/o integrazioni che sarà nostra cura comunicarvi.

È importante inoltre ribadire come rimangono in vigore le prescrizioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 nei ambienti di lavoro” – DPCM 6 aprile 2021 – che fornisce le indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19. La mancata attuazione di quanto previsto dal Protocollo e il conseguente verificarsi di situazioni che non assicurano adeguati livelli di protezione sottopongono l'impresa al rischio della sospensione dell'attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Ricordiamo che, ciascun datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del Servizio prevenzione e protezione e del medico competente, laddove nominato, deve mantenere aggiornato il proprio Protocollo aziendale e trasmetterlo allo scrivente Comitato Sicurcoop FVG, sicurcoopfvg_covid19@pec.it qualora privo rappresentanze sindacali interne come previsto dallo stesso Protocollo Nazionale (paragrafo 13).

La verifica documentale di quanto previsto dal Protocollo viene fatta da Sicurcoop con l'ausilio della check list messa a disposizione dalla Regione FVG e può essere fatta anche direttamente in azienda con la visita del RLST (rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza). L'obiettivo per entrambe le modalità è verificare la conformità del Protocollo aziendale con quello nazionale e fornire indicazioni sulle possibili azioni da mettere.

Di seguito riportiamo alcune raccomandazioni pratiche già trasmesse in passato a fronte delle criticità fin qui riscontrate nei protocolli esaminati, e rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Agci FVG

Confcooperative FVG

Legacoop FVG

Cgil FVG

Cisl FVG

Uil FVG

Comitato Territoriale “SICURCOOP FVG COVID-19”

(costituito da: Agci FVG, Confcooperative FVG, Legacoop FVG, Cgil FVG, Cisl FVG e Uil FVG)

ALLEGATO

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID – 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: RACCOMANDAZIONI PER LE COOPERATIVE

PREMESSA

L’obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione è di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate dall’impresa per contrastare l’epidemia di COVID – 19.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

- La Cooperativa deve adottare il Protocollo Nazionale tenuto conto della propria specifica realtà con la redazione del Protocollo aziendale. Il Protocollo Aziendale non può essere un atto di indirizzo generico di buoni propositi ma bensì deve essere un programma operativo con indicate le azioni che la cooperativa mette in atto effettivamente. Sono quindi parte integrante del Protocollo gli strumenti (ad es. check list, locandine, verbali, ecc.) e le regole comportamentali che ne rendono possibile l’attuazione.
- Il Protocollo non può essere un documento statico! Per le sue finalità operative sarà oggetto ad aggiornamenti in base alle modifiche delle condizioni organizzative della Cooperativa e/o della normativa nazionale e regionale e con l’evolversi del quadro epidemiologico.
- Il Protocollo riguarda gli ambienti di lavoro non sanitari e mette la cooperativa nella condizione di poter garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. Sono inoltre previste specifiche linee guida in base ai servizi (ad esempio case di cura per anziani, residenze per disabili, servizi educativi per la prima infanzia, ecc.) o attività (ad esempio lo specifico Protocollo d’intesa per i cantieri edili, le Linee Guida per le Attività Produttive della Conferenza Stato Regioni). La cooperativa deve quindi verificare se necessari ulteriori atti oltre all’attuazione del protocollo di regolamentazione.
- Il Servizio Prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Regione FVG, in collaborazione con le Strutture di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro delle Aziende Sanitarie, ha elaborato alcuni documenti e indicazioni operative in tema di prevenzione di COVID19 negli ambienti di lavoro non sanitari rivolti ai datori di lavoro delle imprese, ai loro consulenti tecnici e sanitari (RSPP, medici competenti e RLS) e a tutti coloro che hanno un ruolo nella prevenzione nei luoghi di lavoro. Documenti ed indicazioni operative vengono periodicamente aggiornate e sono disponibili al seguente link:
<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA25/>

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE NELLA REDAZIONE DEL PROTOCOLLO

- Indicare le persone (nominativi e ruoli) coinvolte nella costruzione del Protocollo evitando apposizione della sola firma non leggibile
- Indicare le persone (nominativi e ruoli) che formano il Comitato aziendale incaricato dell’applicazione e della verifica delle regole del Protocollo. In assenza delle rappresentanze sindacali (RSA/RSU), la Cooperativa farà riferimento al Comitato Territoriale Sicurcoop FVG. Anche in questo si chiede di evitare le sole firme non leggibili
- Indicare a quale sede/struttura si riferisce il protocollo in quanto ogni sede/struttura dovrà dotarsi del proprio protocollo coerente con lo specifico ambiente di lavoro presente
- Esplicitare come vengono effettivamente messe in atto le procedure: non indicazioni generiche ma specifiche e coerenti con la realtà organizzativa e strutturale (es. se indico che l’ingresso dei lavoratori è scaglionato perché ho valutato che l’ingresso – per il numero di lavoratori coinvolti – è un rischio, vado ad indicare come attuo l’ingresso scaglionato; ecc.)
- Accanto alle precauzioni igieniche personali e del posto di lavoro, con indicazione dei prodotti utilizzati e della loro collocazione, è fondamentale prestare attenzione a prevedere una adeguata ventilazione degli ambienti indicando quindi anche le relative modalità
- Indicare la procedura per la gestione di persone con sospetto COVID indicando un locale o comunque uno spazio dove poter mantenere la persona isolata
- Si rileva l’importanza del coinvolgimento del medico competente nell’intero procedimento